



**COMUNE DI ALTOFONTE**  
*(Provincia Palermo)*

***Regolamento delle entrate comunali***

*(ai sensi del d.lgs. 446/97)*

# **Titolo I**

## **Disposizioni generali**

### **ARTICOLO 1**

#### ***Oggetto e scopo del regolamento.***

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella Legge 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, nel D.lgs 77/95 e successive modificazioni e integrazioni e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.lgs 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

### **ARTICOLO 2**

#### ***Limiti alla potestà regolamentare.***

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

## **Titolo II**

### **Entrate comunali**

#### **ARTICOLO 3**

*Individuazione delle entrate.*

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate di provenienza dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari comporta automaticamente l'esclusione dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

#### **ARTICOLO 4**

*Regolamenti per tipologie di entrate.*

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento e i regolamenti che disciplinano singole entrate debbono essere comunicati al ministero delle finanze entro 30 gg. dall'approvazione, unitamente alla delibera e resi pubblici mediante avviso sulla **G.U.**

#### **ARTICOLO 5**

*Aliquote tariffe e prezzi.*

1. Al consiglio comunale compete la determinazione di aliquote, tariffe e prezzi, tenuto conto dei limiti massimi e/o minimi tassativamente previsti dalla legge, relativi alle entrate di propria competenza, ferme restando le disposizioni previste nel d.lgs. 77/95 e successive modificazioni nell'ipotesi in cui l'ente versi in stato di dissesto.
2. La delibera di approvazione deve essere adottata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.

## **ARTICOLO 6**

### ***Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni***

1. Il consiglio comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni stabilite da leggi dello stato o regionali, successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, che non abbisognano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si intendono applicabili pur in assenza di una conforme previsione regolamentare, salvo che l'ente modifichi il regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

## **Titolo III**

### **Gestione delle entrate**

#### **ARTICOLO 7**

##### *Soggetti responsabili delle entrate.*

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al dpr 602/73 modificato con dpr 43/88, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al responsabile del servizio al quale le entrate risultano affidate. I ruoli vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

#### **ARTICOLO 8**

##### *Attività di verifica e controllo.*

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione: utilizzare in modo razionale risorse umane e materiali, semplificare le procedure e ottimizzare i risultati.
4. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 24-25-26 e 28 della legge 142/90, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, c. 5, lett. b) del d.lgs. 446/97.
6. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla giunta comunale la quale darà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

## **ARTICOLO 9**

### ***Poteri ispettivi.***

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente gli enti si avvalgono di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

## **ARTICOLO 10**

### ***Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria.***

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata a/r.
4. Al fine di incentivare le attività di cui all'articolo presente, relativamente alle entrate aventi natura tributaria dell'Imposta Comunale sugli Immobili, un importo pari al 10% (dieci per cento) delle somme recuperate ed effettivamente pagate dai contribuenti a seguito dell'attività posta in essere dall'ufficio tributi, e divenute definitive per intervenuto pagamento, viene destinato alla costituzione di un fondo interno da ripartire annualmente tra il personale dell'ufficio tributi che ha partecipato a tale attività sulla base di criteri oggettivi determinati dal Responsabile del Settore che tengano conto prioritariamente della capacità individuale e dell'impegno.

## **ARTICOLO 11**

### ***Sanzioni ed interessi.***

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie si applicano nel rispetto dei criteri di cui al D.Lgs. 472 del 18.12.1997 ed in particolare degli artt. 2,7 e 12 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede all'irrogazione delle sanzioni accessorie all'accertamento del maggior tributo dovuto.

3 - Sulle somme dovute a titolo di tributo non versate nei termini previsti si applicano interessi nella misura del tasso di interesse legale vigente aumentato di tre punti. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Relativamente alla Tassa rifiuti solidi urbani le somme si ritengono esigibili l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla data di consegna al concessionario del ruolo in cui le somme avrebbero dovuto essere iscritte, mentre il termine finale per il calcolo degli interessi va individuato nella data di consegna al concessionario del ruolo in cui le somme verranno effettivamente iscritte. Interessi della stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a titolo di rimborso a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

## **Titolo IV**

### **Attività di riscossione**

#### **ARTICOLO 12**

##### ***Riscossione.***

1. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con dpr 602/73, modificato con dpr 43/88.
2. A tal fine trovano applicazione gli artt. 68 e 69 del dpr 43/88.
3. La riscossione potrà anche avvenire nelle forme di cui alle disposizioni contenute nella legge 639/1910.

4. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

5. I versamenti relativi a tutti i tributi locali non sono eseguiti se gli importi dovuti complessivamente sono uguali o inferiori ad €10,00 (dieci) . Qualora l'importo dovuto sia superiore a detto limite il versamento deve eseguirsi per intero non intendendosi assolutamente tale somma quale franchigia.

Parimenti non si procede a rimborso nel caso in cui la somma da rimborsare a titolo di tributo sia inferiore o uguale ad €10,00 (dieci).

6. I contribuenti che vantano somme a credito, liquide ed esigibili, da parte del Comune possono procedere a richiedere la compensazione con i tributi da essi dovuti . La richiesta va presentata all'Ufficio tributi solo ed esclusivamente sull'apposito modulo predisposto dall'Ufficio stesso nel quale, tra l'altro, devono essere chiaramente indicate le somme a credito ed il titolo giuridico posto a base del credito vantato. La richiesta va presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del pagamento del tributo che si intende compensare. L'ufficio, esaminata la richiesta, qualora sussistano i requisiti per la compensazione, ne da comunicazione scritta al contribuente. In nessun caso il contribuente potrà procedere autonomamente alla compensazione qualora l'Ufficio non abbia proceduto alla comunicazione suddetta entro il termine del pagamento del tributo. Per le entrate dovute a titolo di Imposta comunale sugli immobili i contribuenti potranno inoltre procedere alla compensazione, anche fra tributi di enti diversi, utilizzando il Modello F24-Unificato, approvato dall'Agenzia delle Entrate, con le modalità previste dal D.Lgs.9/7/97, n.241.

#### **ARTICOLO 13**

##### ***Formazione dei ruoli***

1 I ruoli predisposti nelle forme di cui al combinato disposto degli artt. 7, c. 3 e 11, debbono essere vistati per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata.



## **Titolo V**

### **Attività contenziosa e strumenti deflattivi.**

#### **ARTICOLO 14**

*Tutela giudiziaria.*

1 Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, in via preventiva, per singola entrata o per più entrate, purché siano rispettati i tariffari minimi di legge.

#### **ARTICOLO 15**

*Autotutela*

1. L'amministrazione, nella persona del dirigente o del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
- b) valore della lite;
- c) costo della difesa;
- d) costo della soccombenza;
- e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.

Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.

3. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:

- a) doppia imposizione;
- b) errore di persona;
- c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
- e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.

#### **ARTICOLO 16**

*Accertamento con adesione*

1. Si applicano, per le entrate tributarie, in quanto compatibili, le norme dettate con d.lgs. 446/97, in materia di accertamento con adesione per i tributi erariali.

**Titolo VI**  
**Disposizioni transitorie e finali.**

**ARTICOLO 17**  
*Disposizioni finali*

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti di legge.

**ARTICOLO 18**  
*Disposizioni transitorie*

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dall'anno successivo all'approvazione.